



ENTE ARCIDIOCESI di
MANFREDONIA - VIESTE - SAN GIOVANNI ROTONDO
CURIA ARCIVESCOVILE
Via Campanile, 66 - 71043 MANFREDONIA
Tel. 0884.581844 - Fax 0884.516715

NOTA ESPLICATIVA SULLA LETTERA DEI VESCOVI PUGLIESI CIRCA LA RIPRESA DELLA PIA PRATICA DELLE PROCESSIONI (16 MARZO 2022)

1. Premessa

Come da comunicato dei Vescovi pugliesi del 16 marzo u.s., dal primo aprile 2022 “sarà possibile riprendere la pia pratica delle processioni” sospese nella primavera 2020 a causa della pandemia da COVID-19.

Nello stesso comunicato i Vescovi esprimono alcuni suggerimenti importanti perché tali manifestazioni, che hanno particolare rilevanza religiosa e sociale, possano svolgersi in sicurezza.

Essendo ormai vicina la Settimana Santa e con essa le prime espressioni esterne legate alla pietà popolare, il ciclo delle feste patronali, parrocchiali e confraternali che costelleranno di tanti eventi e manifestazioni religiose e civili i Comuni della nostra Arcidiocesi, con questo strumento si offrono alcuni suggerimenti pratici perché sia in questo momento ancora delicato dovuto all'emergenza COVID, sia in futuro il tutto possa svolgersi con criterio e da un punto di vista prettamente religioso e da un punto di vista legale ed economico.

2. Indicazioni per le prossime processioni

Per le prossime processioni:

- si provveda ad alcuni volontari (parrocchiani, protezione civile, sodali di confraternite...) che svolgano un opportuno servizio d'ordine per garantire durante le processioni il rispetto delle regole vigenti: uso di mascherine, giusto distanziamento;
- si richieda quanto prima alle Autorità o Istituzioni competenti eventuali autorizzazioni o servizi da loro erogati (ad esempio assistenza delle forze dell'ordine durante la processione);
- sia data comunicazione al Comune e all'Autorità di pubblica sicurezza, competente per territorio, almeno tre giorni prima.

Per quanto concerne quest'ultimo punto, l'appendice del documento dei Vescovi di Puglia “*L'annuncio del Vangelo nelle feste religiose popolari*” del 1° ottobre 2020 riporta le “**note legali delle feste religiose**” di seguito elencate che si auspica vengano rispettate scrupolosamente per evitare inconvenienti in termini di responsabilità.

- Ogni festa religiosa deve essere preparata anche negli aspetti legali con:
 - richiesta di permesso alla Curia;
 - richiesta di permesso al Comune e alle Autorità preposte.
- Le nostre feste religiose, in quanto eventi pubblici, interessano anche l'ordine e la sicurezza pubblica, pertanto l'organizzazione di esse deve ottemperare anche alle direttive delle Autorità civili.
- Le ultime indicazioni operative sono rinvenibili nella Circolare del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2018 (n. 11.001), particolarmente le prescrizioni che riguardano *riunioni pubbliche e le celebrazioni religiose* (processioni).
- Le nuove direttive semplificano tutte le complicazioni burocratiche e operative della Circolare Gabrielli (del 7 giugno 2017), e tuttavia investono il Comune locale per la valutazione della tipologia dell'evento e per concedere l'autorizzazione.

- Prevedendo i tempi necessari per tutti i passaggi istituzionali, i Comitati, presieduti dal parroco-presidente o dal rettore-presidente, presenteranno la domanda di autorizzazione della festa con largo anticipo.

3. Alcuni punti dei principi generali per le feste religiose

Dall'appendice dello stesso documento si rimandano alcuni punti dei "*principi generali per le feste religiose*".

- Tutte le feste (patronali, parrocchiali, confraternali) devono rispettare la regola dell'Anno Liturgico, non possono sovrapporsi cioè alle domeniche di Avvento, Quaresima, Pasqua.
- Nell'organizzazione della festa (patronale, parrocchiale, confraternale) si faccia molta attenzione nel dare maggiore rilievo all'annuncio della Parola di Dio attraverso la scelta di temi biblici da inserire nel programma di preparazione, come pure l'attualizzazione del programma pastorale diocesano.
- Va chiaramente distinta la festa patronale da quella parrocchiale e da quella confraternale: negli apparati, nei luoghi e nelle forme della richiesta di denaro.
- Non è consentito omologare alla festa patronale le altre feste (parrocchiali e confraternali). Si deve evitare ogni concorrenza e ogni spreco. Solo il Comitato della festa patronale (previo accordo con le eventuali altre Comunità parrocchiali del luogo, nel rispetto dei tempi delle feste di queste ultime) può questuare sul territorio di tutta la città. Gli altri Comitati (parrocchiale o confraternale) sono autorizzati a raccogliere solo nell'ambito del territorio parrocchiale (per la festa parrocchiale) o solo all'ingresso della Chiesa nella quale si festeggia un Santo (per la festa confraternale), permanendo l'obbligo di contenere all'essenziale ogni espressione di esteriorità.
- Sarebbe auspicabile per ogni città o paese un coordinamento tra Comitati o, ancora meglio, un Comitato unico (nella rotazione e nel rinnovo degli incaricati) che coordini le varie manifestazioni festose della Comunità cittadina.
- Si raccomanda di non indire aste di qualsiasi genere per l'individuazione dei portatori dei sacri simulacri e possibilmente di non chiedere offerte durante lo svolgimento delle processioni. Lì dove le circostanze di natura storico-sociale impediscano l'attuazione della suddetta indicazione, l'Ordinario ha il dovere di vigilare sulla correttezza delle procedure. A tal riguardo può essere opportuno delegare un presbitero o un laico di comprovata onestà al fine di garantire la trasparenza delle operazioni. Per evitare ambiguità o messaggi non consoni, potrebbe essere opportuno destinare il ricavato delle aste e delle offerte raccolte durante le processioni o parte di esso, ad interventi caritativi in precedenza già individuati. Nei luoghi in cui non vi sia la consuetudine di indire aste per l'accompagnamento dei sacri simulacri, se ne eviti decisamente la nascita. Non sono consentite soste del simulacro durante lo svolgimento delle processioni per motivi folkloristici o legati alla devozione dei privati. Rimane sempre proibito esibire denaro sul simulacro del Santo.
- È d'obbligo ricordare che il pullulare di più feste nelle nostre Comunità e il desiderio di istituirne altre destano seria preoccupazione pastorale. Pertanto si fa presente che nessuna festa religiosa può essere organizzata senza il consenso scritto dell'Ordinario.
- La gestione economica della festa, ispirata a criteri di limpida trasparenza e di legalità, attenendosi al regime tributario vigente, è finalizzata ad onorare tutte le opere relative alla festa. Non può mancare nella festa religiosa cristiana la voce e il dono della carità a favore dei più poveri, ai quali deve essere orientata parte degli introiti della festa. È poi d'obbligo contribuire alle opere diocesane con un versamento da effettuare, alla propria Curia Diocesana secondo le indicazioni di questa.
- Per i fuochi pirotecnici e per le luminarie ci si attenga alle norme vigenti sulla sicurezza. Si faccia il controllo dell'agibilità e della sicurezza degli spazi in cui si terrà la manifestazione.

- Si stipulino, se occorre, opportune polizze assicurative.
- Si comunichi al Comune l'eventuale attività di somministrazione di alimenti e bevande. Si ricordi che non è ammessa dalla normativa igienico-sanitaria la somministrazione di prodotti "fatti in casa", perché non si può verificare la tracciabilità degli ingredienti e le modalità di produzione.

Per altri suggerimenti riguardanti i comitati festa, l'accompagnamento musicale delle bande durante il percorso processionale, concerti musicali e luminarie, si rimanda al documento sopra citato.

È altresì importante non sottovalutare la necessità di inoltrare sempre una richiesta scritta alle autorità competenti per ottenere il permesso necessario perché tali manifestazioni possano legalmente svolgersi!

4. Riferimenti della normativa civile

Di seguito si rimanda ad alcune indicazioni riguardanti la normativa civile in tale materia.

Premessa

La normativa che si riferisce alla materia in argomento risale ad un'epoca storica nella quale il controllo sulle manifestazioni pubbliche era più stringente: tale materia è infatti disciplinata dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, emanato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dal relativo regolamento di esecuzione, emanato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Nel corso dei decenni questi testi di legge sono stati modificati o abrogati in molte loro parti: tuttavia gli articoli relativi alla disciplina della manifestazioni e delle riunioni in luogo pubblico sono ancora in vigore: questo denota chiaramente il fatto che comunque lo Stato, pur riconoscendo costituzionalmente il diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi, non può rinunciare al proprio dovere di essere informato sulle manifestazioni pubbliche al fine di poter esercitare al meglio la propria funzione di controllo e tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nell'interesse esclusivo dei cittadini

È il caso di citare l'art. 17 della nostra Costituzione:

"I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica".

Oggi in molti luoghi si suole spesso organizzare assemblamenti in luoghi pubblici senza dare il preavviso obbligatorio, fermo restando che il legislatore preveda tuttora sanzioni penali in caso di omissione.

Si ritiene dunque utile dare le opportune informazioni circa gli adempimenti necessari per organizzare una manifestazione in luogo pubblico senza incorrere nel rischio di violare la legge.

Cosa prevede la legge in caso di manifestazioni, cortei, raduni, marce, eventi ludico-sportivi, canori, di spettacolo, feste in piazza, etc.

Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) prevede che in caso di riunioni in luogo pubblico gli organizzatori hanno l'obbligo di preavvisare il Questore.

Cosa si intende per riunione in luogo pubblico?

Si intendono tutte quelle iniziative di tipo politico, sociale, ricreativo, religioso, ludico o sportivo che, svolgendosi in luogo pubblico, comporteranno la presenza di gruppi di persone: in tali casi l'Autorità deve essere messa preventivamente al corrente di queste iniziative. Non si tratta quindi di chiedere un'autorizzazione, bensì semplicemente di preavvisare.

Il Questore può vietare lo svolgimento delle manifestazioni oggetto di preavviso, ma è evidente che si tratta di casi estremamente rari, normalmente correlati ad iniziative di tipo politico per le quali è ragionevole temere una degenerazione in eventi o scontri che potrebbero mettere a repentaglio l'ordine pubblico.

Questo obbligo di preavviso non vige per i comizi elettorali e per i funerali, mentre è obbligatorio per le processioni ecclesiastiche che si svolgono nelle pubbliche vie. (art 25 TULPS). L'omettere questo preavviso prevede ancora per l'organizzatore l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da 103,00 a 413,00 Euro (la pena in caso di processioni religiose è dell'arresto fino a tre mesi e l'ammenda fino a 51 euro).

Quando e come dare il preavviso (art. 18 TULPS)

La legge prevede che il preavviso debba essere dato almeno tre giorni prima della manifestazione. È altresì evidente che se gli organizzatori di una manifestazione, inoltrino il preavviso appena abbiano la sicurezza circa la data del suo svolgimento, senza attendere pochi giorni prima dell'evento, sarà più agevole per le forze dell'ordine garantire gli eventuali servizi.

L'obbligo di preavvisare permane anche per le feste, gli spettacoli, le competizioni sportive e tutte le altre manifestazioni per le quali è obbligatorio conseguire autorizzazioni amministrative di vario genere: in tal caso nel modulo si dovranno annotare le notizie relative alle autorizzazioni ottenute, specificando sempre bene per le manifestazioni itineranti e le processioni ecclesiastiche il percorso.

Testi normativi

Come detto, quanto sopra è normato dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dal suo regolamento di esecuzione (R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e R.D. 6 maggio 1940, n. 635).

Art. 18 R.D. 773/31

"I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.

È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenire, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.

I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da € 103,00 a 413,00.

Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola. Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.

I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da € 206,00 a € 413,00.

Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.

Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.

Art. 25

"Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino ad € 51,00".

5. Cosa fare in sintesi

a. quanto prima richiedere alle Autorità ed Istituzioni civili preposte eventuali autorizzazioni o servizi da loro erogati (ad esempio percorsi delle processioni, assistenza stradale, assistenza sanitaria, permessi ASL, diritti SIAE, presenza di associazioni di volontariato, etc.);

- almeno tre giorni prima della processione darne avviso alle Autorità preposte: il Questore, il Comune interessato (Sindaco e Polizia locale), il Commissariato di Polizia e la Stazione di Carabinieri.